

TI_GERICHTE 10.2005.38 vom 18. November 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.38

FR: TI_GERICHTE 10.2005.38 du 18 novembre 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2005.38 del 18 novembre 2005

Erwägungen

E. 1

Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

E. 2

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- ed inoltre

E. 3

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS). vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 25 gennaio 2005, indetto il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato per non avere egli commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale "in dubio pro reo", e postula inoltre la condanna della parte lesa alla corresponsione di un'equa somma a titolo di ripetibili; sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. È ACCU 1 autore colpevole di minaccia per avere, a _____ in data _____, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi; 2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura. 3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo. 4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr.

E. 4

e 106 cpv. 3 CPS).

5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6. Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1 e 6;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal capo di imputazione di minaccia;

ordinale tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e dell'immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice

La segretaria

Michele Maggi

Laura Rossini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.